



# Elba Assicurazioni S.p.A.

## POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE

Richiesta di polizza n. <b>1166753</b>	Codice controllo <b>====</b>	Rilasciata da: Agenzia di <b>AELLE - Genova</b> Cod. <b>029</b> Prov. <b>GE</b> Subag. <b>296</b>	Codice rischio <b>135</b>
Contraente (Obbligato Principale) <b>EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A</b>			C.F. / P.Iva <b>02503180354</b>
Sede <b>REGGIO EMILIA</b>	Indirizzo <b>VIA ALESSANDRO VOLTA, 5</b>	Cap <b>42100</b>	Prov. <b>RE</b>
Ente Garantito <b>COMUNE DI CASALGRANDE</b>		C.F. / P.Iva	
Comune <b>CASALGRANDE</b>	Indirizzo <b>PIAZZA DEI MARTINI 1</b>	CAP <b>42100</b>	Prov. <b>RE</b>
Durata del contratto anni <b>3</b> e giorni <b>1</b>	Effetto <b>1 / 8 / 2017</b> Proroghe <b>Premio unico</b>	Scadenza <b>1 / 8 / 2020</b> Decorrenza proroghe (vedi art.1 delle CGA)	

### Oggetto dell'assicurazione

La Società Elba Assicurazioni S.p.A., domiciliata in Milano (MI), Via Mecenate N.90, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce l'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso l'Ente Garantito per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

### Garanzia Prestata

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA E SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA FORNACE 1

A garanzia della sola manutenzione dell'impianto agro-vegetazionale realizzato ed al monitoraggio ambientale.

€ **126.797,09** al tasso lordo **====%**  
Euro **centoventiseimilasettecentonovantasette/09**

### Condizioni Particolari

=====

Sono operanti i seguenti allegati: **GE**

PREMIO	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale euro
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
PROROGHE	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(vedi art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **31/7/2017**



## RICHIESTA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA NUMERO 1166753

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge 10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

**Definizioni:** Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore. Ente garantito (Beneficiario) Il beneficiario della garanzia.  
Società L'Elba Assicurazioni S.p.A.

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escusione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

#### RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

##### Art. 1- Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art. 2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

##### Art. 2-Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;
- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

##### Art. 3 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

- a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
- c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

##### Art. 4 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

##### Art. 5 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

##### Art. 6- Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

##### Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.



#### APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli: 3 (Deposito cautelativo); 4 (Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.); 7 (Foro Competente).

#### INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E AUTORIZZAZIONE ALLE COMUNICAZIONI ANCHE CON TECNICHE A DISTANZA

Il Contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione della polizza le condizioni di assicurazione quale Informativa precontrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 30 del Reg. ISVAP n. 35 del 26/05/2010 e di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art. 38 del Reg. Isvap n. 35 del 26/05/2010 e dell'art. 7 del Reg. IVASS n. 8 del 03/03/2015, le comunicazioni anche mediante tecniche a distanza.

#### CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI COMUNI E SENSIBILI

Ai fini degli artt. 23, 26 e 43 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manifesto specifico consenso: al trattamento anche consistente nel trasferimento e nella comunicazione alle categorie di soggetti terzi specificati nella informativa, dei miei dati personali ed, eventualmente, anche di quelli sensibili e al trasferimento dei dati di cui sopra all'estero, anche verso Stati non appartenenti all'Unione Europea; che siano strettamente finalizzati all'esercizio dell'impresa organizzata per fornire i servizi assicurativi oggetto di contratti che mi riguardano e avvengano in conformità dell'informativa resammi da Elba Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come riportata nell'allegato relativo alla tutela dei dati personali (Mod. ELB97 - Edizione 04/2011). Prendo atto che senza il presente consenso, Elba Assicurazioni S.p.A. NON POTRA' FORNIRMI in tutto o in parte i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.

Luogo e data

ELLE - Genova, 31/7/2017

Inoltre, NON ACCONSENTO al trattamento dei miei dati comuni da parte di Elba Assicurazioni S.p.A. o di altre società del Gruppo (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi e per rilevazioni sulla qualità del servizio e dei bisogni della clientela. Sono consapevole che il consenso e' del tutto FACOLTATIVO.

Luogo e data

ELLE - Genova, 31/7/2017



RICHIESTA	1166753	Agenzia	029 - AELLE - Genova	Data di emissione	31/7/2017
Contraente	EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A			P.I./C.F.	02503180354

### CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.1) in deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza, in seguito all' inadempienza contrattuale del Contraente, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Assicurato, restando inteso che - ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ. - la Società non godrà del beneficio della preventiva escusione, rinunciando altresì a quanto previsto dall'art. 1957 C.C.. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Art.2) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che H mancato pagamento dei supplementi di premio dovuto dal Contraente non può essere opposto all'Assicurato. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista.

Art.3) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che, fermo restando quanto espressamente previsto dall'art. 22 del Contratto (che qui si intende interamente e specificatamente richiamato), lo svincolo della presente polizza avverrà ai sensi dell'art. 21 del Contratto (anch'esso, qui interamente e specificatamente richiamato) e, pertanto, nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrati da parte dell'Assicurato difformità rispetto agli atti di progetto, l'Assicurato concederà al Contraente un termine di 120 giorni per la regolarizzazione ed, in tal caso, la Società provvederà a prolungare , per un periodo uguale a quello concesso, la durata della presente garanzia fideiussoria; trascorso il termine concesso, l'Assicurato potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti. Pertanto, in tale eventualità, e fintanto che il Responsabile del 3° Settore 'Pianificazione Territoriale' dell'Assicurato non abbia autorizzato lo svincolo della presente fideiussione, la Società accetta incondizionatamente di versare all'Assicurato una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa alla Società con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine all'esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Assicurato.

Art.4) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che, ai sensi di quanto espressamente previsto dalla lettera g) dell'art. 19 del Contratto, l'importo garantito con la presente polizza fideiussoria, previo espresso benestare scritto dell'Assicurato, potrà ridursi all'inizio di ogni anno, sulla base della 'Relazione Annuale' (di cui all'art. 47 delle NTA di P.A.E. vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale.

Il valore della garanzia è aggiornato ogni anno in base allo stato dei lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

